

## SENTENZA DELLA CORTE

## (Quinta Sezione)

10 aprile 2003

**nelle cause riunite C-20/01 e C-28/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania<sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento — Ricevibilità — Interesse ad agire — Direttiva 92/50/CEE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara — Presupposti»)**

(2003/C 146/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor J. Schieferer) contro Repubblica federale di Germania (agente: signor W.-D. Plessing, assistito dal l'avv. H.-J. Priefß) sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora R. Magrill, assistita dal signor R. Williams, barrister) avente ad oggetto due ricorsi diretti rispettivamente a far dichiarare che:

- la Repubblica federale di Germania, non avendo bandito alcuna gara d'appalto per il contratto relativo al trattamento delle acque reflue del comune di Bockhorn (Germania) e non avendo pubblicato il risultato della procedura di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie S, è venuta meno, con riferimento all'attribuzione di tale appalto pubblico di servizi, agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 8, 15, n. 2 e 16, n. 1 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1);
- la Repubblica federale di Germania, con riferimento all'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 8 e 11, n. 3, lett. b), della direttiva 92/50, in quanto la città di Brunswick (Germania) ha aggiudicato un appalto per lo smaltimento dei rifiuti mediante procedura negoziata non preceduta da pubblicazione del bando di gara, sebbene non ricorressero i presupposti previsti dal detto art. 11, n. 3, per aggiudicare un appalto mediante trattativa privata, senza bando di gara a livello europeo,

la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sig.ri D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 10 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Atteso che il comune di Bockhorn (Germania) non ha bandito alcuna gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto riguardante il trattamento delle acque reflue e non ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie S, il risultato della procedura di aggiudicazione, la Repubblica federale di Germania, con riferimento all'aggiudicazione di tale appalto pubblico di servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 8, 15, n. 2 e 16, n. 1 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.*
- 2) *Atteso che la città di Brunswick (Germania) ha aggiudicato un appalto per lo smaltimento dei rifiuti mediante procedura negoziata non preceduta da pubblicazione del bando di gara, sebbene non ricorressero i presupposti previsti all'art. 11, n. 3, della direttiva 92/50 per aggiudicare un appalto mediante trattativa privata, senza bando di gara a livello comunitario, la Repubblica federale di Germania, con riferimento all'aggiudicazione di tale appalto pubblico di servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 8 e 11, n. 3, lett. b), della stessa direttiva.*
- 3) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*
- 4) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 61 del 24.2.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

6 maggio 2003

**nel procedimento C-104/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden):  
Libertel Groep BV contro Benelux-Merkenbureau<sup>(1)</sup>**

**(«Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Segni idonei a costituire un marchio — Carattere distintivo — Semplice colore specifico — Colore arancione»)**

(2003/C 146/10)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-104/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad des Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Libertel Groep BV e Benelux-Merkenbureau, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre

1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward e P. Jann, dalla sig.ra F. Macken, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 6 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Un semplice colore specifico, senza limitazioni spaziali, può possedere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva sempreché, segnatamente, possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, costante e oggettiva. Quest'ultimo requisito non può essere soddisfatto mediante la mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.*
- 2) *Ai fini della valutazione del carattere distintivo che un determinato colore possa presentare come marchio, occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.*
- 3) *Può ritenersi che un colore specifico possieda carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, sempreché, tenuto conto della percezione del pubblico cui ci si rivolge, il marchio sia idoneo ad identificare il prodotto o il servizio per il quale si chiedi la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese.*
- 4) *La circostanza che la registrazione come marchio venga richiesta per un numero elevato di prodotti o servizi ovvero per un prodotto o servizio specifico o, ancora, per un gruppo specifico di prodotti o servizi, è pertinente, unitamente alle altre circostanze della specie, tanto ai fini della valutazione del carattere distintivo del colore oggetto della domanda di registrazione quanto ai fini della valutazione se la registrazione si porrebbe in contrasto con l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.*
- 5) *Ai fini della valutazione se un marchio possieda carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi deve procedere ad un esame concreto, tenendo conto di tutte le circostanze della specie, in particolare dell'uso che di tale marchio sia stato fatto.*

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 maggio 2003

**nel procedimento C-111/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof): Gantner Electronic GmbH contro Basch Exploitatie Maatschappij BV <sup>(1)</sup>**

**(«Convenzione di Bruxelles — Art. 21 — Litispendenza — Compensazione»)**

(2003/C 146/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-111/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gantner Electronic GmbH e Basch Exploitatie Maatschappij BV, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della cit. Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — per modifiche — pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se due domande*

(1) GU C 200 del 14.7.2001.